

CIRCOLARE NR. 9/ LUGLIO 2013

NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PMI MORATORIA 2013

Egregi Signori,

Il 1 luglio 2013, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata **"Accordo per il credito 2013"** che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012.

Illustriamo di seguito le caratteristiche dell'Accordo.

DESTINATARI

L'accordo si rivolge alle PMI, così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia che:

- ✓ al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis");
- ✓ presentino una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica riscontrabile, ad esempio ed in via non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: i) riduzione del fatturato; ii) riduzione del margine operativo rispetto al fatturato; iii) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; iv) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
- ✓ si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).

INTERVENTI

I principali interventi previsti dall'accordo sono i seguenti:

- 1. SOSPENSIONE PER 12 MESI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI, ANCHE SE AGEVOLATI O PERFEZIONATI TRAMITE IL RILASCIO DI CAMBIALI;**
- 2. SOSPENSIONE PER 12 OVVERO PER 6 MESI DELLA QUOTA CAPITALE DEI CANONI DI OPERAZIONI DI LEASING, RISPETTIVAMENTE IMMOBILIARE O MOBILIARE;**

3. ALLUNGAMENTO DELLA DURATA DEI MUTUI PER UN MASSIMO DEL 100% DELLA DURATA RESIDUA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO E COMUNQUE NON OLTRE 3 ANNI PER I MUTUI CHIROGRAFARI E A 4 ANNI PER QUELLI IPOTECARI;
4. ALLUNGAMENTO FINO A 270 GIORNI DELLE SCADENZE DELLE ANTICIPAZIONI BANCARIE SU CREDITI PER I QUALI SI SIANO REGISTRATI INSOLUTI DI PAGAMENTO;
5. ALLUNGAMENTO PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI DELLE SCADENZE DEL CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE EX ART. 43 DEL TUB.

Come per l'accordo precedente, in favore delle imprese che avviino processi di rafforzamento patrimoniale, è previsto che le banche aderenti valutino la concessione di finanziamenti di ammontare proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Tra gli elementi di novità rispetto al passato figura l'inclusione dei cosiddetti "conti correnti ipotecari" a rimborso rateale tra le forme tecniche che possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi nonché un più ampio periodo di allungamento dei mutui che può arrivare a 3 anni per i chirografari e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca, fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi.

Oggetto delle operazioni di sospensione possono essere anche i mutui che hanno già beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell'Avviso Comune del 3 agosto 2009 e della successiva proroga. Sono invece esclusi dalle operazioni anzidette i mutui sospesi ai sensi delle "Nuove Misure per il Credito alle PMI" del 28 febbraio 2012.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, le operazioni di allungamento dei mutui possono prevedere una variazione del tasso d'interesse, in misura non superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione.

L'eventuale incremento del tasso d'interesse non potrà di norma superare il livello di 200 punti base.

La prestazione di garanzie aggiuntive in relazione all'operazione di allungamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell'impresa richiedente.

Le operazioni di allungamento sono invece realizzate a condizioni contrattuali invariate qualora l'impresa si impegni ad avviare, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento, processi di

rafforzamento patrimoniale o di aggregazione, nei termini specificati nell'accordo (cfr. paragrafo 2.4, lettera B, ultimo punto).

Le operazioni di allungamento delle anticipazioni bancarie e delle scadenze del credito agrario di conduzione, così come tutte le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

In generale, alle imprese beneficiarie non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno essere presentate dalle imprese **fino al 30 giugno 2014**, utilizzando un modulo che ciascuna banca predisporrà sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.

Per consentire alle banche e agli intermediari finanziari che intendo aderire al presente accordo di predisporre le necessarie procedure senza creare discontinuità nell'azione di sostegno delle imprese da parte del settore bancario, il periodo di validità delle "Nuove Misure per il Credito alle PMI" del 28 febbraio 2012, scaduto lo scorso 30 giugno, è stato prorogato al 30 settembre 2013.

Desideriamo evidenziare che l'Accordo rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la liquidità immediata e ripianificare la gestione della finanza d'impresa contenendo, allo stesso tempo, gli oneri finanziari.

Desideriamo evidenziare che l'Accordo rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la liquidità immediata e ripianificare la gestione della tesoreria aziendale contenendo, allo stesso tempo, gli oneri finanziari.

Ricordiamo, infine, che la nostra struttura dispone delle competenze necessarie per analizzare, pianificare e realizzare interventi sulla finanza d'impresa (ordinaria ed agevolata) affiancando le aziende nella gestione con le controparti finanziarie.